

## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 02/09/2020

## **FATTO**

I ricorrenti affermano di essere contitolari di un buono fruttifero della serie Q/P, emesso nel 1989, del valore di lire 50.000. I ricorrenti lamentano che l'intermediario avrebbe liquidato un importo sensibilmente inferiore a quello dovuto secondo quanto specificato sul retro del buono. Ciò premesso, i ricorrenti domandano all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto atteso secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha rilevato che i criteri utilizzati per la liquidazione dell'importo da rimborsare sono corretti, diversamente da quanto sostenuto, poiché conformi a quanto disposto nel D.M. 13.06.1986; pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda.

## **DIRITTO**

Il Collegio, letta la documentazione in atti, rileva quanto segue.

Il titolo in esame - della serie Q emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 e su moduli appartenenti alla precedente serie P - reca un timbro modificativo dei tassi di rendimento corrispondenti alla nuova serie Q nella parte a tergo del titolo; con esclusivo riferimento però al periodo dal 1° al 20° anno, lasciando invariata la stampigliatura originaria (della serie "P") relativa ai rendimenti dal 21° al 30° anno.



Sotto questo profilo la doglianza del ricorrente appare fondata. Difatti, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo della serie di appartenenza (cfr. art. 5 del D.M. 13.06.1986) mancando del tutto la presenza di interessi sostitutivi per la parte relativa al periodo dal dal 21° al 30° anno. Tale comportamento della resistente, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio condiviso anche da altri Collegi, ha indubbiamente ingenerato nei ricorrenti un legittimo affidamento circa le condizioni di rimborso stampate sul titolo riferibili alla serie precedente P per il periodo indicato. Di conseguenza, non può ammettersi, nel caso di specie, la possibilità di una eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.6.1986.

Per l'effetto, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo della serie "P" per il periodo dal 21° al 30° anno, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr., tra le tante, ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 2188 del 2020, ABF Collegio di Milano, dec. n. 25972 del 2018, ABF, Collegio di Roma, dec. n. 15200 del 2018; cfr. altresì Collegio di Coordinamento dell'ABF, dec. n. 6142 del 2020).

Va infine accolta la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate dal Collegio come in dispositivo.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO